



# Statuto Sociale

**Versione finale** a seguito delle decisioni della  
Assemblea straordinaria del Circolo del **6/28.10.2025**

## **Indice**

### **Capo I - Disposizioni generali**

Articolo 1 - Denominazione - Finalità - Durata

Articolo 2 - Sede e colori Sociali

### **Capo II - Soci**

Articolo 3 - Categorie

Articolo 4 - Diritti e doveri dei Soci

Articolo 5 - Modalità di ammissione

Articolo 6 - Votazione per l'ammissione dei Soci ordinari

Articolo 7 - Dimissioni

### **Capo III - Organi Sociali**

Articolo 8 - Organi del Circolo

Articolo 9 - Assemblea dei Soci

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

Articolo 11 - Assemblea dei Soci – Costituzione – Maggioranze

Articolo 12 - Il Presidente

Articolo 13 - Il Presidente Onorario

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

Articolo 15 - Il Collegio dei Probiviri

Articolo 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 17 - Norma finale

### **Capo IV - Procedura per l'elezione degli organi Sociali**

Articolo 18 - Durata - Requisiti dei componenti

Articolo 19 - Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

Articolo 20 - Elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti

### **Capo V - Quota associativa - tassa di ammissione e contributi**

Articolo 21 - Quota associativa, Tassa di ammissione, Contributi straordinari, Servizi Sociali a pagamento

Articolo 22 - Morosità

### **Capo VI - Patrimonio - Entrate - Esercizio Sociale**

Articolo 23 - Patrimonio Netto, Entrate

Articolo 24 - Esercizio Sociale

### **Capo VII - Scioglimento - Norme finali e transitorie**

Articolo 25 - Scioglimento

Articolo 26 - Rinvio

Articolo 27 - Norme transitorie

## **Capo I – Disposizioni generali**

### **Articolo 1 – Denominazione – Finalità – Durata**

1.1. Il Circolo Canottieri Roma (di seguito anche “Circolo”), già Club Nautico Romano, fondato nel 1919, è un’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro (ASD), che ha per scopo Sociale, ed esercita in via stabile e principale, la promozione a livello dilettantistico e amatoriale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alla pratica e la diffusione del canottaggio, del tennis e di tutte le altre discipline sportive riconosciute dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, Dipartimento) e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, CONI), ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, anche mediante l’istituzione di corsi e di scuole per l’avvio, l’apprendimento e il perfezionamento nelle attività sportive. Per il perseguimento e lo sviluppo della propria attività istituzionale e comunque per consentire agli Associati, agli Aderenti e ai Tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto Sociale, il Circolo può assumere la gestione di aree, impianti e complessi sportivi mediante la stipula di contratti di locazione ovvero altre forme contrattuali a tal fine idonee, nonché assumere la conduzione in concessione di apposite aree demaniali da destinare all’esercizio di attività sportivo-ricreative.

1.2. Il Circolo promuove i valori della lealtà e della solidarietà, svolge anche funzioni Sociali, culturali e ambientali, promuovendo la conoscenza e la tutela e valorizzazione del Tevere. Il Circolo promuove e svolge funzioni educative a favore dei giovani, avviandoli alla pratica dello sport nel rispetto di una condotta e di un comportamento conformi ai principi di probità e rettitudine sportiva e secondo le tradizioni e le consuetudini del Circolo stesso.

1.3. L’attività del Circolo è svolta in aderenza alle finalità istituzionali ed è finanziata prevalentemente da versamenti periodici a titolo di quote associative, da versamenti per la fruizione di specifici servizi e da contributi straordinari. Il Circolo svolge le attività statutarie presso la propria sede, o anche altrove, in osservanza delle disposizioni di legge. Nei limiti previsti dalla legge, il Circolo può svolgere attività diverse da quelle sopra evidenziate purché secondarie e strumentali a quelle che caratterizzano le ASD. Le attività diverse saranno deliberate dal Consiglio Direttivo e, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono: i) attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di posti di ristoro; ii) la gestione di centri benessere o fisioterapici; iii) la vendita di articoli sportivi; iv) la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da Soci o Tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche e promozionali volte a valorizzare le attività sportive del Circolo, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, v) l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

1.4. Il Circolo è affiliato dal 1919 alla Federazione Italiana Canottaggio e dal 1976 alla Federazione Italiana Tennis e ha aderito e può aderire ad altre Federazioni Sportive Nazionali (FSN), a Discipline Sportive Associate (DSA) e a Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.

1.5. Il Circolo conferma il proprio ordinamento interno alle norme e alle direttive del CONI nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle FSN alle quali è affiliato. Le norme del presente Statuto sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti fra i Soci. Il Circolo si impegna a:

- accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle FSN, EPS o DSA dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla attività sportiva; costituiscono parte integrante dello Statuto le norme degli statuti e regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate;
- garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle FSN, EPS o DSA, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere, ai sensi di legge;
- trasmettere, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

1.6. La durata del Circolo è illimitata.

## **Articolo 2 - Sede e colori Sociali**

2.1. Il Circolo Canottieri Roma ha sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio n. 39.

2.2. I colori Sociali sono quelli della città di Roma: rosso-amaranto e giallo-oro.

2.3. Il guidone Sociale è formato da una bandiera triangolare recante una croce giallo-oro in campo rosso-amaranto, con il Collare d'Oro al Merito Sportivo conferito dal CONI nell'anno 2019 e la Stella d'Oro al Merito Sportivo conferita dal CONI nell'anno 1971.

## **Capo II – Soci**

### **Articolo 3 - Categorie**

3.1. Nel rispetto delle consuetudini e della tradizione del Circolo sono convenzionalmente definiti Soci tanto gli Associati quanto gli Aderenti.

3.2. **Associati.** Sono quei Soci, maggiorenni, di indiscussa probità, onorabilità e buona condotta morale e civile, distinti nelle seguenti categorie:

- a) **Ordinari.** Sono Soci ordinari coloro che sono stati ammessi al Circolo con tale qualifica nel rispetto delle prescritte modalità statutarie.
- b) **Anziani.** Sono quei Soci ordinari che hanno raggiunto i sessantacinque anni di età e i quaranta anni, anche non consecutivi, di appartenenza al Circolo quali Soci ordinari. La qualifica di Socio Anziano è accertata dal Consiglio Direttivo.
- c) **Seniores.** Sono quei Soci ordinari che hanno raggiunto i cinquanta anni, anche non consecutivi, di appartenenza al Circolo quali Soci ordinari. La qualifica di Socio Seniores è accertata dal Consiglio Direttivo.
- d) **Onorari.** Sono coloro che, anche se non Soci ordinari, su proposta del Presidente del Circolo, sono nominati tali con delibera dell'Assemblea Ordinaria, in numero non superiore a quattro per l'intera durata di ciascun mandato del Consiglio Direttivo stesso, in riconoscimento di eccezionali titoli di benemerita verso il Circolo o di elevato prestigio personale. È Socio onorario di diritto del Circolo il Sindaco di Roma Capitale, limitatamente alla durata del mandato.
- e) **Assenti.** Il Consiglio Direttivo può collocare nella posizione di assenza i Soci ordinari, con anzianità di appartenenza al Circolo superiore a due anni, che ne facciano domanda dichiarando e, a eventuale richiesta del Consiglio Direttivo, comprovando con idonea documentazione di doversi assentare da Roma continuativamente per un periodo non inferiore a dodici mesi; trascorso tale periodo l'assenza potrà essere prorogata dichiarando e, a eventuale richiesta del Consiglio Direttivo, comprovando con idonea documentazione, il prolungarsi dell'assenza. I Soci assenti possono frequentare il Circolo per un numero massimo pari a trentasei giorni l'anno, anche non consecutivi. Qualora la collocazione in assenza avvenga in un mese successivo al 1° gennaio, il Socio assente ha il diritto di frequenza per un numero massimo di giorni, da consumare entro il trentuno dicembre dell'anno solare, che si ottiene moltiplicando per tre il numero di mesi mancanti alla fine dell'anno. Laddove venga rilevato che nel corso dell'anno solare il Socio ha superato i giorni di frequenza consentiti, il Socio perde la qualifica di Socio assente, torna a essere Socio ordinario e si applica l'articolo 21.17. Non può essere richiesta una nuova assenza se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decadenza della precedente; è tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo, in caso di perdurante provata impossibilità per il Socio alla frequenza del Circolo, concedere eccezionalmente ulteriori proroghe dell'assenza, senza termini fissi. Su richiesta dell'interessato, con deliberazione presa all'unanimità dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo potrà collocare in posizione di assenza i Soci che dimostrino di non poter frequentare il Circolo per un periodo di tempo significativo, pur risiedendo a Roma.

3.3. Sono ammessi al Circolo su delibera del Consiglio Direttivo, nella qualità di **Aderenti** coloro, di indiscussa probità, onorabilità e buona condotta morale e civile, distinti nelle seguenti categorie:

- a) **Juniores.** Sono ammessi al Circolo per la durata di un anno, rinnovabile, come Aderenti Juniores, con delibera del Consiglio Direttivo, coloro che siano figli o nipoti di Socio ordinario e che abbiano un'età compresa fra i quattordici anni e il compimento del diciottesimo anno. Gli Aderenti Juniores decadono automaticamente dall'appartenenza al Circolo al raggiungimento della maggiore età ma, a decorrere da novanta giorni prima del compimento della stessa, possono presentare domanda di ammissione quali Soci ordinari ed essere ammessi al Circolo con tale qualifica nel rispetto delle prescritte regole statutarie.
- b) **Temporanei.** Sono ammessi alla categoria di Aderenti Temporanei, con delibera del Consiglio Direttivo: b1) i cittadini italiani e stranieri, di particolare e riconosciuto prestigio, temporaneamente residenti a Roma. b2) i cittadini italiani che ricoprono particolari incarichi, anche istituzionali, per la durata del loro incarico.
- c) **Atleti.** Sono ammessi alla categoria di Aderenti atleti coloro che, tesserati presso una delle FSN riconosciute dal CONI, praticano lo sport agonistico esclusivamente con i colori del Circolo, pena la decadenza immediata dallo status di Atleta, salvo deroga motivata del Consiglio Direttivo in casi eccezionali. Gli Aderenti Atleti sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Consigliere addetto alla relativa disciplina sportiva e conservano tale qualità limitatamente alla stagione sportiva per la quale è stata riconosciuta. Il Consiglio Direttivo, permanendo le condizioni che l'hanno determinata, può rinnovarla di anno in anno.

#### Articolo 4 - Diritti e doveri dei Soci

4.1. I Soci ordinari, fatte salve le limitazioni e le esclusioni espressamente stabilite dal presente Statuto, hanno il pieno godimento di tutti i diritti Sociali e in particolare:

- a) diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) diritto di voto per l'ammissione dei nuovi Soci;
- c) diritto di voto per l'elezione delle cariche Sociali;
- d) diritto di presentare nuovi Soci;
- e) diritto di ricoprire cariche Sociali;
- f) diritti inerenti all'uso della sede, degli impianti e delle attrezzature Sociali, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e in osservanza al Regolamento del Circolo;
- g) diritti inerenti all'utilizzazione dei servizi forniti dal Circolo, sia direttamente che attraverso terzi, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e in osservanza al Regolamento del Circolo.

4.2. I Soci Onorari hanno il godimento di tutti i diritti di cui all'articolo 4.1. I Soci Assenti hanno il godimento dei diritti di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) dell'articolo 4.1.

4.3. Gli Aderenti Temporanei hanno il godimento dei soli diritti di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 4.1. Gli Aderenti Juniores hanno il godimento dei soli diritti di cui alle lettere f)

e g) dell'articolo 4.1, e non hanno diritto di accesso nelle sale da gioco (carte e biliardo). Gli Aderenti Atleti possono solo frequentare le installazioni sportive destinate allo sport da essi praticato.

4.4. Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) osservare il presente Statuto, nonché il regolamento del Circolo, le delibere emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e i provvedimenti del Collegio dei Probiviri;
- b) non svolgere attività politica, commerciale e sindacale nella sede del Circolo
- c) difendere i colori Sociali, salvo comprovati impedimenti, quando il Circolo lo richieda, e astenersi dal prendere parte, sotto colori diversi, a competizioni agonistiche negli sport praticati dal Circolo, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- d) non adire, per la tutela dei loro diritti e interessi, per fatti accaduti all'interno del Circolo e inerenti alla vita sportiva e associativa, altra autorità al di fuori del Collegio dei Probiviri, nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Sociale;
- e) comportarsi conformemente alle regole e consuetudini del Circolo, non assumere iniziative che possano pregiudicarne il buon nome o danneggiarne l'immagine o che si pongano in contrasto con le finalità associative o con le iniziative deliberate dai competenti Organi Sociali;
- f) impegnarsi per assicurare lo svolgimento della vita Sociale in un clima di armonia, serenità e amicizia, astenendosi da comportamenti che possano determinare l'insorgere di contrasti tra i Soci e che possano minare l'unità della compagine Sociale;
- g) tesserarsi presso almeno una FSN o una DSA o un EPS cui il Circolo aderisce.

4.5. Il Socio che agisce nei confronti del Circolo in via giudiziaria o dinanzi alle FSN è automaticamente sospeso dal Consiglio Direttivo, fino alla data di deposito della sentenza di primo grado, da tutti i diritti sociali e dal pagamento delle quote associative e dei contributi straordinari maturati nel periodo di sospensione; qualora la sentenza di primo grado accolga le istanze del Socio ricorrente, questi ha il diritto di essere reintegrato immediatamente nella compagine Sociale; ove, al contrario, l'Autorità Giudiziaria o l'Organo Federale di Giustizia Sportiva emetta un provvedimento favorevole, anche parzialmente, al Circolo, il Socio, qualora non rassegni le dimissioni entro quindici giorni da detto deposito della sentenza, viene automaticamente radiato dal Collegio dei Probiviri, fermo restando l'obbligo del pagamento delle quote e contributi maturati.

## **Articolo 5 - Modalità di ammissione**

5.1. La domanda di ammissione a Socio ordinario, da presentarsi al Consiglio Direttivo, corredata dal certificato penale del casellario giudiziale, deve essere compilata in ogni parte, sottoscritta dall'aspirante Socio e controfirmata da tre Soci ordinari che abbiano

un'anzianità di appartenenza al Circolo non inferiore a cinque anni, che non siano dimissionari e non siano dichiarati morosi dal Consiglio Direttivo, e che conoscano personalmente l'aspirante Socio, garantendone al contempo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.2.

5.2. Non è ammessa la domanda di ammissione a Socio ordinario da parte di dipendenti o collaboratori del Circolo in costanza del relativo rapporto.

5.3. Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di ben conoscere e accettare lo Statuto e il Regolamento vigenti del Circolo, con particolare riferimento ai doveri di cui all'articolo 4.4. dello Statuto, di riconoscere i poteri del Collegio dei Probiviri, nonché di impegnarsi a rassegnare le proprie dimissioni nel caso previsto dall'Articolo 4.5. e nel termine ivi indicato.

5.4. Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio deve indicare, altresì, il proprio domicilio che varrà a tutti gli effetti di legge per quanto concerne i rapporti tra il Circolo e il Socio stesso; il Socio ha l'obbligo di comunicare per iscritto, con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento indirizzato al Consiglio Direttivo, anche con PEC, ogni variazione del suo domicilio; in difetto, non potrà essere sollevata alcuna eccezione da parte del Socio per le comunicazioni inviate all'ultimo indirizzo comunicato al Circolo.

5.5. Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda di ammissione, ove ritenga che ricorrano le condizioni previste dallo Statuto, delega a una Commissione di cinque persone, composta da un componente del Consiglio Direttivo, da due membri del Collegio dei Probiviri, e da due Soci che fanno parte del Comitato dei saggi laddove sia costituito ai sensi dell'articolo 14.6, tutti indicati dai rispettivi organi, il completamento dell'istruttoria relativa all'ammissione dell'aspirante Socio. Qualora non sia stato costituito il Comitato dei Saggi, la Commissione sarà costituita da tre membri del Collegio dei Probiviri oltre che da due componenti del Consiglio Direttivo. La Commissione procederà all'audizione dell'aspirante Socio nel corso della quale verranno assunte tutte le informazioni ritenute necessarie o comunque utili concernenti la personalità, l'attività e l'aderenza ai requisiti di cui all'articolo 3.2. dell'aspirante Socio. Nel corso dell'istruttoria, i Soci presentatori, se richiesto, sono tenuti a fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione. Al termine dell'audizione il componente del Consiglio Direttivo consegna all'aspirante Socio copia dello Statuto Sociale e del regolamento vigente. La Commissione si intende regolarmente costituita con la presenza di almeno tre componenti e delibera in merito alla proposta di ammissione con almeno quattro voti favorevoli.

5.6. È facoltà del Consiglio Direttivo decidere di porre in votazione anticipata rispetto all'ordine cronologico di presentazione delle domande, quelle dei genitori, dei figli, dei coniugi o conviventi, dei fratelli e degli affini di primo grado in linea retta dei Soci.

5.7. Su proposta del Presidente del Circolo, è facoltà del Consiglio Direttivo, con decisione presa all'unanimità dei suoi membri, decidere di porre in votazione anticipata, rispetto

all'ordine cronologico di presentazione delle domande, quelle degli aspiranti Soci che possano dare particolare prestigio al Circolo.

5.8. Conclusa l'istruttoria con esito favorevole, il Segretario Generale del Circolo ne dà comunicazione all'aspirante Socio e ai suoi presentatori, invitando il candidato a frequentare il più possibile il Circolo nei trenta giorni precedenti il voto, per consentire ai Soci la sua diretta conoscenza, a pena della decadenza della domanda. I tre Soci presentatori che hanno controfirmato la domanda di ammissione hanno il dovere e la responsabilità di accompagnare l'aspirante Socio nella frequentazione del Circolo, presentandolo al maggior numero di Soci possibile e illustrando al candidato le norme, le consuetudini, gli usi e le tradizioni che disciplinano la vita Sociale. Il Segretario Generale cura l'affissione nell'albo Sociale, nei quindici giorni precedenti l'inizio della votazione, dell'elenco degli aspiranti Soci, con la loro professione, il nome dei presentatori e i giorni e l'orario della votazione; la predetta comunicazione deve essere altresì inviata ai Soci, anche per posta elettronica.

5.9. Le domande di ammissione giudicate non ammissibili possono essere ripresentate una sola volta, decorsi tre anni dalla data della mancata approvazione.

5.10. I Soci possono far pervenire al Consiglio Direttivo eventuali osservazioni scritte sui candidati fino al giorno di inizio delle votazioni.

5.11. Qualora il candidato a Socio comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo di voler ritirare la propria domanda di ammissione dopo l'affissione del suo nominativo presso l'albo Sociale, non potrà esserne presa in esame una nuova se non dopo due anni dalla data del ritiro.

5.12. Resta riservata alla valutazione discrezionale del Consiglio Direttivo la facoltà di sospendere l'ammissione alla votazione del candidato a Socio in qualsiasi momento o, per sopraggiunti gravi motivi, di interrompere la votazione.

5.13. La domanda di ammissione per gli Aderenti Juniores è sottoscritta dal genitore Socio ordinario, o onorario, che lo presenta e si assume ogni obbligazione e responsabilità nei confronti del Circolo fino al compimento della maggiore età da parte dello Juniores.

5.14. Gli Aderenti Juniores sono ammessi a frequentare il Circolo su delibera del Consiglio Direttivo, previo colloquio dell'aspirante Juniores insieme al Socio presentatore.

## **Articolo 6 - Votazione per l'ammissione dei Soci ordinari**

6.1. Alla votazione per l'ammissione dei nuovi Soci hanno diritto di partecipare i Soci ordinari che non siano dichiarati morosi dal Consiglio Direttivo. Non è ammesso il voto per delega.

6.2. La votazione è segreta e si svolge nella sede Sociale per l'ininterrotto periodo di otto giorni, durante l'orario di apertura della Segreteria, mediante deposito in apposita urna sigillata di scheda all'uopo predisposta, previa apposizione della firma autografa da parte del Socio sul registro dei votanti.

6.3. Un Consigliere o un addetto della Segreteria esercitano la vigilanza durante le operazioni di voto.

6.4. Il Consigliere all'uopo preposto, assistito da due Soci, che non ricoprono cariche Sociali, in qualità di scrutatori, entro quarantotto ore dalla conclusione della votazione procede a pubblico scrutinio dei voti, redigendo apposito verbale; le relative schede devono restare conservate per un anno e possono essere esaminate dai Soci che ne facciano richiesta scritta.

6.5. L'aspirante è ammesso al Circolo in qualità di Socio ordinario quando abbia ottenuto un numero di voti favorevoli almeno doppio dei voti contrari e abbia pagato la relativa tassa di ammissione nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della votazione, salvo quanto disposto al comma successivo.

6.6. È facoltà del Consiglio Direttivo accordare, su richiesta scritta dell'interessato, una dilazione del pagamento della tassa di ammissione nella misura prevista all'articolo 21, fino a un massimo di dodici rate trimestrali anticipate, ognuna di pari importo, maggiorate degli interessi legali, da versarsi contestualmente alle quote associative annue.

6.7. Nel caso di mancato pagamento della tassa di ammissione o di una qualsiasi delle rate nell'ipotesi di concessione della dilazione del pagamento, l'inadempiente s'intende automaticamente decaduto dall'appartenenza al Circolo senza poter pretendere la restituzione di quanto versato e non può presentare nuova domanda prima di due anni.

## **Articolo 7 - Dimissioni**

7.1. Le dimissioni devono essere rassegnate dal Socio per iscritto ed esplicano efficacia dalla data in cui sono state presentate per la prima volta; pertanto, il Socio dimissionario è tenuto a corrispondere l'intera quota associativa annuale, gli eventuali contributi straordinari deliberati prima della data delle sue dimissioni ancorché rateizzati, nonché al pagamento di tutti i servizi Sociali utilizzati. Il Socio dimissionario, dal momento in cui ha presentato le sue dimissioni, è sospeso da tutti i diritti di cui all'articolo 4.1., lettere a), b), c), d), e).

7.2. Il Consiglio Direttivo deve esaminare la richiesta di dimissioni nella prima riunione successiva alla presentazione della richiesta stessa e ha facoltà di respingerla senza

motivazioni o limitazioni; se reiterata, il Consiglio Direttivo deve accettarla nella prima riunione successiva alla presentazione della nuova richiesta.

7.3. Il Socio dimessosi può essere riammesso al Circolo con le modalità e le condizioni determinate dal Consiglio Direttivo.

## **Capo III - Organi Sociali**

### **Articolo 8 - Organi del Circolo**

Sono organi del Circolo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente Onorario;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Articolo 9 - Assemblea dei Soci**

9.1. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'elezione del Presidente Onorario, del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- b) l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- c) la determinazione della tassa di ammissione e della quota associativa annuale;
- d) la determinazione del numero massimo dei Soci del Circolo ai fini dell'ammissione dei nuovi Soci, nonché la determinazione del numero dei nuovi Soci nelle varie categorie previste dal presente Statuto;
- e) su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo, la nomina dei Soci onorari;
- f) ogni altro argomento di natura ordinaria posto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

9.2. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) la determinazione di eventuali contributi straordinari;
- b) le modifiche dello Statuto;
- c) lo scioglimento del Circolo o la sua fusione con altri Enti o Associazioni sportive;
- d) ogni altro argomento di natura straordinaria posto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

9.3. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno cento Soci aventi diritto di voto.

In questo secondo caso, la raccolta delle firme deve essere completata entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione del primo firmatario, e le firme devono essere apposte, a pena di nullità, presso la segreteria del Circolo alla presenza di un Consigliere o di un componente della segreteria del Circolo, su apposito documento che contenga in premessa il testo delle modifiche che si propone di apportare allo Statuto, nonché una breve relazione dalla quale emergano le motivazioni che renderebbero, a giudizio dei proponenti, necessaria la revisione statutaria. Tale documento è conservato presso la segreteria del Circolo. Nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla data di scadenza della raccolta delle firme, il Consiglio Direttivo prende atto del numero di Soci sottoscrittori il documento, deliberando il raggiungimento od il mancato raggiungimento del quorum minimo di cui al primo capoverso del presente comma. In caso di raggiungimento del quorum, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni provvedere a convocare l'Assemblea Straordinaria del Circolo. Le modifiche proposte, assieme alla breve relazione di cui al precedente capoverso, devono essere affisse nei locali Sociali trenta giorni prima dell'Assemblea. Entro quindici giorni dall'affissione, il Consiglio Direttivo o almeno cinquanta Soci aventi diritto di voto possono presentare proposte alternative o emendamenti e, in questo secondo caso, le firme devono essere apposte, a pena di nullità, con le modalità di cui al secondo capoverso. Le proposte, le loro eventuali alternative e gli emendamenti saranno posti in votazione secondo l'ordine stabilito dal Presidente dell'Assemblea, articolo per articolo, salvo il coordinamento finale.

## **Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea**

10.1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente o, in caso di suo impedimento o di sua inerzia, dal Vice Presidente o, in difetto, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

10.2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il trentuno del mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

10.3. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, deve altresì essere convocata, entro trenta giorni, qualora ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con indicazione degli argomenti da trattare, il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Collegio dei Probiviri, o almeno cento Soci. In questo ultimo caso la raccolta delle firme per la convocazione dovrà essere completata entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione del primo firmatario con le modalità indicate al secondo periodo dell'articolo 9.3.

10.4. L'Assemblea deve essere convocata direttamente dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora il Presidente del Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione di cui all'articolo precedente.

10.5. L'Assemblea è convocata presso la sede Sociale a mezzo avviso di convocazione contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno, inviato a tutti i Soci a mezzo posta ordinaria

o posta elettronica e affisso nella sede Sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

## **Articolo 11 - Assemblea dei Soci - Costituzione – Maggioranze**

11.1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto.

11.2. Il diritto di partecipazione in Assemblea e di voto non spetta ai Soci dichiarati morosi dal Consiglio Direttivo, né ai Soci dichiarati sospesi da tali diritti a seguito di provvedimento disciplinare deliberato dal Collegio dei Probiviri.

11.3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto.

11.4. L'Assemblea, in apertura dei lavori, su proposta del Presidente del Circolo, ovvero del Vice Presidente o, in sua assenza, del Consigliere più anziano per appartenenza al Circolo, elegge tra i presenti un Presidente che verifica la regolarità della convocazione e della costituzione e ne dirige lo svolgimento. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario da lui designato e, per procedere alle operazioni di voto, da un numero massimo di otto scrutatori, nominati dall'Assemblea tra i Soci presenti su proposta del Presidente.

11.5. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi dai Soci partecipanti alla votazione.

11.6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno un sesto dei Soci aventi diritto di voto.

11.7. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi del numero dei partecipanti alla votazione. Per deliberare lo scioglimento del Circolo o la sua fusione con altri Enti o Associazioni, l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto.

11.8. Ogni Socio ha diritto a un voto. È consentito a ogni Socio di essere portatore di una sola delega esercitabile in Assemblea ordinaria e straordinaria. La facoltà di delega è comunque esclusa per la votazione relativa all'elezione delle cariche Sociali o per deliberare lo scioglimento del Circolo o la sua fusione con altri Enti o Associazioni.

11.9. Le votazioni avvengono, su proposta del Presidente approvata dall'Assemblea, per acclamazione, per appello nominale, per alzata di mano o a scrutinio segreto. Le votazioni per le elezioni alle cariche Sociali vengono effettuate obbligatoriamente a scrutinio segreto; la relativa Assemblea proseguirà il giorno successivo, con inizio dalle ore 09:00 e termine alle ore 22.00.

11.10 Nella votazione a scrutinio segreto si considerano voti espressi le schede bianche e non si considerano voti espressi le schede nulle. In caso di eventuale voto contestato deciderà la maggioranza degli scrutatori e, in caso di parità, il voto sarà annullato. Nella votazione per acclamazione, per appello nominale e per alzata di mano si considerano voti espressi le astensioni.

11.11. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che viene trascritto in apposito libro a sua firma e controfirmato dal Presidente dell'Assemblea; ogni Socio ha diritto di prendere visione dei verbali trascritti sul libro.

11.12. Copia del verbale dell'Assemblea, entro quindici giorni dalla data di effettuazione della stessa, anche per estratto, deve essere affissa a cura del Segretario dell'Assemblea o di un suo delegato, presso l'albo Sociale per quindici giorni.

11.13. Il bilancio, sia preventivo che consuntivo, con la relazione sulla gestione e con le relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la Segreteria del Circolo e posto a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea di approvazione. I Soci possono prendere visione e chiedere alla segreteria copia in formato digitale dei documenti di cui all'articolo precedente. Entro lo stesso termine i documenti di bilancio devono essere affissi presso l'albo Sociale.

11.14. Le deliberazioni delle Assemblee, regolarmente convocate e legalmente costituite, sono obbligatorie anche per i Soci non presenti o dissenzienti.

## **Articolo 12 - Il Presidente**

12.1. Al Presidente spetta la firma Sociale e la rappresentanza legale del Circolo di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

12.2. Il Presidente sovrintende all'attività Sociale in ogni settore; convoca, presiede e coordina il Consiglio Direttivo e rende esecutive le deliberazioni approvate; è sostituito, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

12.3. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

12.4 Le dimissioni o l'impedimento o la cessazione dalla carica per qualsiasi causa, ivi compresa l'adozione a suo carico, durante il mandato, di un provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 15.13. punto b) o di un provvedimento di cui all'articolo 15.13. punto c) comportano l'automatica decadenza del Presidente. In tal caso le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente fino alla data dell'Assemblea, da convocarsi a cura dello stesso Vice Presidente, o, in difetto, a cura del Presidente del Collegio dei Revisori dei

Conti, nei sessanta giorni successivi, perché si proceda all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

12.5. Il Presidente del Circolo, o uno dei consiglieri da lui delegato, può rilasciare inviti a frequentare la sede Sociale e/o gli impianti sportivi, per un periodo massimo di trenta giorni, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 13 - Il Presidente Onorario**

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria dei Soci può eleggere un Presidente Onorario. La carica è conferita come alto riconoscimento di eccezionali titoli di benemerita verso il Circolo o di elevato prestigio personale.

### **Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo**

14.1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Circolo, che lo presiede, dal Vice Presidente e da altri dieci consiglieri, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

14.2. A ciascun Consigliere è affidato uno dei seguenti settori, secondo quanto riportato nella lista presentata per l'elezione alle cariche Sociali:

1. Segreteria generale,
2. Tesoreria e Amministrazione,
3. Manutenzioni e Lavori,
4. Personale,
5. Ristorante e Bar,
6. Manifestazioni e Attività Sociali,
7. Canottaggio,
8. Tennis,
9. Altri sport,
10. Segreteria del Consiglio.

14.3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la direzione e la gestione del Circolo.

14.4. Il Consiglio Direttivo è organo di ordinaria e straordinaria amministrazione, promuove lo sviluppo del Circolo e ne disciplina il funzionamento; spettano al Consiglio Direttivo, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) illustrare in Assemblea i programmi e le direttive di sviluppo delle varie attività Sociali;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio annuale preventivo, corredato da apposita relazione predisposta dal Tesoriere;

- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio annuale consuntivo, accompagnato da una relazione sulla gestione;
- d) emanare norme regolamentari ed esecutive per il buon andamento della vita Sociale, obbligatorie per tutti i Soci, riguardanti, tra l'altro, la frequenza dei locali Sociali, l'uso delle attrezzature e degli impianti sportivi, il funzionamento dei servizi;
- e) nominare commissari, scelti tra i Soci, su proposta dei consiglieri;
- f) stipulare accordi comunque denominati, convenzioni e transazioni con le Autorità e gli Enti competenti per l'ottenimento, la conduzione e la gestione delle concessioni demaniali e comunque per la migliore utilizzazione da parte del Circolo delle medesime concessioni demaniali da destinare all'esercizio di attività sportivo-ricreative;
- g) nominare gli Aderenti Temporanei, Juniores e Atleti e ammettere alla categoria di Soci ordinari quegli Atleti che abbiano conseguito affermazioni sportive di significativo valore; ai sensi dell'articolo 3.3. c);
- h) proporre all'Assemblea la nomina dei Soci onorari;
- i) accertare l'esistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni previste dal presente Statuto e per la collocazione nella posizione di Socio assente del Socio che ne faccia richiesta;
- l) istituire corsi e scuole per l'avvio, l'apprendimento e il perfezionamento alle varie attività sportive praticate all'interno del Circolo ammettendovi a partecipare anche non Soci, purché a titolo oneroso, avendo particolare riguardo della primaria esigenza di non comprimere e/o pregiudicare i diritti di cui all'articolo 4.1. f) e g) da parte dei Soci;
- m) organizzare tornei e gare sportive, aperti alla partecipazione anche ai terzi, stabilendone modalità, condizioni e oneri per i partecipanti;
- n) promuovere azioni per il recupero di somme a qualsiasi titolo dovute al Circolo da Soci morosi e/o dimissionari;
- o) stipulare accordi di reciprocità con altri circoli o associazioni, italiane o estere, aventi le stesse finalità;
- p) affiliare il Circolo alle FSN, alle DSA e ad EPS;
- q) nominare il responsabile della protezione dei minori.

14.5. Il Consiglio Direttivo, per l'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi di collaboratori e di consulenti, anche esterni, nonché nominare commissioni consultive o di studio per specifiche finalità e comitati, composte da Soci e/o non Soci, determinandone compiti, poteri e durata.

14.6. Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato dei Saggi composto fino a un massimo di dodici Soci ordinari che devono avere almeno le qualifiche di cui all'articolo 3.2. b) e che restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo che li nomina. I componenti del Comitato dei Saggi sono chiamati a contribuire alla promozione della conoscenza e del rispetto delle norme statutarie e regolamentari, oltre che delle consuetudini Sociali e, più in generale, della buona educazione all'interno degli spazi Sociali. In tale veste hanno anche il potere di intervenire con un richiamo verbale dinanzi a comportamenti contrari

alla tradizione e al Regolamento del circolo. Due membri del Comitato dei saggi partecipano alle attività di cui all'articolo 5.5.

14.7. Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente presso la sede Sociale; si riunisce altresì tutte le volte che ne sia fatta richiesta scritta, con indicati gli argomenti da trattare, da parte di almeno tre consiglieri o del Collegio dei Revisori dei Conti.

14.8. La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, con avviso inviato con qualsiasi mezzo, purché idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della riunione, a tutti i consiglieri e al Collegio dei Revisori dei Conti; nell'avviso devono essere indicati la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento della metà più uno dei consiglieri; le relative delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio; le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, pur in assenza di convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi anche in videoconferenza e/o audio conferenza. Pertanto, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento. In tal caso deve essere tassativamente assicurata la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento; la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del Segretario della riunione; la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. Nel caso di riunione in videoconferenza e/o audio conferenza, questa si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

14.10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per appartenenza al Circolo; a cura del Consigliere preposto alla Segreteria del Consiglio viene redatto il verbale della riunione e curata la trascrizione su apposito libro a sua firma e controfirmato dal Presidente della riunione; ogni Socio ha diritto di prendere visione dei verbali trascritti sul libro; copia del verbale, anche per estratto, deve essere affissa nell'albo Sociale per quindici giorni e può essere trasmessa ai Soci per posta elettronica.

14.11. La cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più consiglieri, ivi compresa l'adozione a carico del Consigliere, durante il suo mandato, di un provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 15.13. punto b) o di un provvedimento di cui all'articolo 15.13. punto c), ne comporta l'automatica decadenza dalla carica e il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni, provvede alla sostituzione cooptando Soci in possesso dei requisiti idonei per l'eleggibilità ai sensi dell'articolo 18.3., dandone

comunicazione mediante affissione nell'albo Sociale; il mandato dei consiglieri cooptati scade insieme a quello del Consiglio Direttivo in carica all'atto della loro nomina.

14.12. Nel caso di cessazione dalla carica intervenuta durante il mandato, della maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente o, se questi non provvede, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, deve convocare entro sessanta giorni l'Assemblea per procedere alle elezioni per il rinnovo dell'organo ai sensi dell'articolo 19. Il mandato del Consiglio Direttivo eletto ai sensi del presente articolo scade al termine del mandato che era stato affidato al Consiglio decaduto.

14.13. Il Consiglio Direttivo, sia nel caso di cooptazione che nei casi in cui lo ritenga opportuno, può modificare l'attribuzione dei settori di competenza dei consiglieri, dandone comunicazione ai Soci mediante affissione nell'albo Sociale.

14.14. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente s'intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo, che resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea per l'elezione prevista dall'articolo 19 che deve essere convocata entro sessanta giorni dal Vicepresidente o, se questi non provvede, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Articolo 15 - Il Collegio dei Probiviri**

15.1. Il Collegio dei Probiviri si compone di cinque membri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Almeno tre membri del Collegio devono avere le seguenti qualifiche professionali: avvocati, o magistrati, o notai; o professori universitari di ruolo e/o a contratto in discipline giuridiche. Scaduto il termine per la raccolta delle firme di cui all'articolo 20.2., in assenza di candidature di Soci aventi le qualifiche sopra menzionate, potranno essere, entro i successivi dieci giorni, presentate candidature di altri Soci, comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18.3.

15.2. Il Collegio dei Probiviri ha funzioni istruttorie e decisorie ed esercita in via esclusiva l'azione disciplinare a carico dei Soci che tengano condotta contraria ai principi dell'onore, della morale e del decoro, che non osservino le norme statutarie o regolamentari del sodalizio, o che comunque, con il loro comportamento, abbiano compromesso il prestigio del Circolo, ovvero impediscano od ostacolino il regolare funzionamento della vita Sociale. Il Collegio dei Probiviri svolge altresì funzioni conciliative tra i Soci al fine di dirimerne i contenziosi e assicurare l'armonico svolgimento della vita associativa, con particolare riferimento e attenzione al disposto di cui all'articolo 4.4. e) ed f). La carica deve essere esercitata con indipendenza, imparzialità ed equilibrio. L'applicazione al Probiviro in carica delle sanzioni di cui all'articolo 15.13. lettera b) e lettera c), ne comporta l'automatica decadenza e l'attivazione della procedura di cui all'articolo 15.8.

15.3. Il Collegio dei Probiviri nella sua prima riunione nomina tra i suoi componenti il Presidente e un Segretario cui spetta, a controfirma del Presidente, la redazione e la trascrizione dei verbali di ogni riunione su apposito libro nonché la tenuta del Registro delle sanzioni di cui all'articolo 15.13.

15.4. Il Collegio dei Probiviri è convocato presso la sede Sociale dal Presidente, o da almeno tre dei suoi componenti, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità; la convocazione è effettuata con avviso contenente la data e l'ora della riunione inviato a tutti i Probiviri con qualsiasi mezzo purché idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima della riunione.

15.5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri si considerano regolarmente costituite, pur in assenza di convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti del Collegio.

15.6. Le riunioni del Collegio dei Probiviri, regolarmente convocate, sono validamente costituite con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. Le riunioni possono tenersi con le modalità di cui al secondo capoverso dell'articolo 14.9.

15.7. Le delibere del Collegio dei Probiviri sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti avrà prevalenza il voto espresso dal Presidente del Collegio. Le delibere e le eventuali sanzioni vanno trascritte senza indugio nell'apposito libro e, nel contempo, va aggiornato il Registro delle sanzioni.

15.8. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei suoi componenti per qualsiasi motivo, il Collegio dei Probiviri, entro quindici giorni, provvede a sostituirlo cooptando il primo Socio fra i non eletti purché in possesso dei requisiti di eleggibilità, dandone comunicazione mediante affissione nell'albo Sociale; il mandato del proboviro cooptato scade insieme a quello degli altri membri in carica all'atto della sua nomina.

15.9. Nel caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei suoi componenti eletti dall'Assemblea, intervenuta, per qualsiasi motivo, durante il mandato, ovvero in assenza delle condizioni per l'applicazione della procedura di cui all'articolo precedente, l'intero Collegio dei Probiviri si intende decaduto ed il Presidente del Consiglio Direttivo o in suo difetto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, deve convocare entro sessanta giorni l'Assemblea per procedere alle elezioni per il rinnovo dell'organo; il mandato del Collegio dei Probiviri eletto ai sensi del presente comma scade al termine del mandato che era stato affidato al Collegio decaduto.

15.10. Il deferimento di un Socio al Collegio dei Probiviri deve essere presentato per iscritto da uno o più Soci o dal Consiglio Direttivo. Il procedimento disciplinare nei confronti di un Socio può essere avviato anche d'ufficio da uno o più componenti del Collegio dei Probiviri. Qualora il procedimento riguardi un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti, per una condotta

tenuta nell'esercizio delle sue funzioni, la richiesta scritta al Collegio dei Probiviri deve essere presentata da almeno trenta Soci; l'azione disciplinare nei confronti del Presidente del Circolo, per una condotta tenuta nell'esercizio delle sue funzioni, deve essere avviata da parte del Collegio dei Probiviri su richiesta scritta di almeno cinquanta Soci. La relativa raccolta delle firme deve essere completata entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione del primo firmatario e le firme devono essere apposte, a pena di nullità, seguendo le modalità di cui al secondo periodo dell'articolo 9.3.

15.11. La comunicazione di deferimento al Collegio dei Probiviri deve essere portata a conoscenza del Socio interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo purché idoneo a garantire la prova della ricezione, nella quale deve essere indicato il giorno e l'ora della convocazione del Socio deferito di fronte al Collegio stesso per l'audizione personale; la data di convocazione del Socio deve essere fissata non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla data di comunicazione del deferimento; il Socio, può esercitare il suo diritto alla difesa fornendo al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre la data fissata per la sua convocazione, i chiarimenti ritenuti opportuni anche attraverso il deposito di memorie, l'esibizione di documenti e l'indicazione di prove testimoniali; tale termine è perentorio ed è fissato a pena di decadenza.

15.12. Decorso il predetto termine ed anche nel caso in cui il Socio non abbia ottemperato alla convocazione, il Collegio dei Probiviri inizia l'attività istruttoria, che deve essere completata entro trenta giorni, con l'esame di documenti, l'escussione di testimoni e quant'altro ritenuto necessario od utile, con la più ampia facoltà di indagine e con la maggiore sollecitudine possibile.

15.13. Completata l'istruttoria, il Collegio dei Probiviri stabilisce quale dei seguenti provvedimenti sanzionatori deve essere adottato a carico del Socio qualora ne sia accertata la responsabilità e tenuto conto della eventuale recidiva, accertata attraverso il Registro delle sanzioni di cui all'articolo 15.7, comunicando la relativa decisione al Consiglio Direttivo che ne dà immediata esecuzione:

- a) Deplorazione;
- b) Sospensione temporanea da alcuni dei diritti Sociali di cui all'articolo 4.1. per un periodo non superiore a quindici giorni;
- c) Sospensione temporanea da alcuni o da tutti i diritti Sociali di cui all'articolo 4.1. per un periodo superiore a quindici giorni e fino a un massimo di dodici mesi;
- d) Radiazione, che può essere adottata esclusivamente nei casi d'indegnità, d'inosservanza dell'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni ai sensi dell'articolo 4.4. o di grave violazione dello Statuto.

15.14. Il provvedimento disciplinare conseguente alla decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicato al Socio interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a firma del Presidente del Circolo o con ogni altro mezzo purché idoneo a garantire la prova della ricezione ed è efficace dal quinto giorno successivo alla data di

ricezione della comunicazione. Inoltre, il provvedimento disciplinare riguardante la deplorazione e la sospensione dei diritti Sociali deve essere affisso per quindici giorni nell'albo Sociale. I provvedimenti di radiazione sono resi disponibili presso la segreteria, su istanza scritta del Socio interessato.

15.15. Durante la fase istruttoria e in attesa dell'adozione del provvedimento disciplinare, in casi di eccezionale gravità e rilevanza e quando appaia opportuno nell'interesse del Circolo e dei Soci, il Consiglio Direttivo, su richiesta scritta del Collegio dei Probiviri, può sospendere cautelativamente il Socio deferito.

15.16. Avverso il provvedimento di radiazione è consentita al Socio interessato la facoltà di chiederne la revisione con istanza, che non ha effetto sospensivo, da inviarsi al Presidente del Circolo, a pena di decadenza, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 15.14.

15.17. La revisione del provvedimento di radiazione viene effettuata da un'apposita Commissione di cinque membri composta dal Presidente del Circolo, che la presiede, e da quattro Soci, scelti dal Presidente, non appartenenti al Collegio dei Probiviri, con i requisiti per l'elezione a proboviro ai sensi dell'articolo 18.3; il provvedimento della Commissione, che dovrà essere emesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di revisione, non è impugnabile e deve essere comunicato dal Presidente del Circolo al Socio interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con ogni altro mezzo purché idoneo a garantire la prova della ricezione, e portato a conoscenza del Collegio dei Probiviri e del Consiglio Direttivo.

15.18. Il Socio radiato non può essere ammesso nuovamente al Circolo.

## **Articolo 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

16.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I componenti del Collegio dei revisori dei Conti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In assenza di candidature di Soci aventi i requisiti sopra menzionati saranno ammesse altre candidature che dovranno avere i requisiti di cui all'articolo 18.3.

16.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nella prima riunione il suo Presidente.

16.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Circolo. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni tre mesi per verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e controllare la gestione

finanziaria del Circolo. Le riunioni possono tenersi con le modalità di cui al secondo capoverso dell'articolo 14.9.

16.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il bilancio consuntivo di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo ed esprime con apposita relazione scritta da presentare in Assemblea il proprio parere nel quale viene indicato se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

16.5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio dei Revisori dei Conti interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo e ha facoltà di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione, chiedere informazioni ai singoli consiglieri, esaminare libri, scritture contabili e documenti e compiere quant'altro ritenuto opportuno per l'esecuzione dei suoi compiti di vigilanza.

16.6. La cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei suoi componenti, ivi compresa l'adozione a carico del revisore, durante il suo mandato, di un provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 15.13. punto b) o di un provvedimento di cui all'articolo 15.13 punto c), ne comporta l'automatica decadenza dalla carica e il Collegio dei Revisori dei Conti provvede, entro quindici giorni, alla sostituzione cooptando il primo Socio fra i non eletti purché in possesso dei requisiti di eleggibilità, dandone comunicazione mediante affissione nell'albo Sociale; il mandato del revisore cooptato scade insieme a quello degli altri membri in carica all'atto della sua nomina.

16.7. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei suoi componenti eletti dall'Assemblea ovvero in assenza delle condizioni per l'applicazione della procedura di cui al comma precedente, l'intero Collegio dei Revisori dei Conti s'intende decaduto e il Presidente del Circolo, o in suo difetto il Vice Presidente, o in suo difetto il Presidente del Collegio dei Probiviri, deve convocare entro sessanta giorni l'Assemblea per procedere alle elezioni per il rinnovo dell'organo; il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti eletto ai sensi del presente comma scade al termine del mandato che era stato affidato al Collegio decaduto.

## **Articolo 17 - Norma finale**

Tutte le cariche Sociali sono svolte a titolo completamente gratuito.

## **Capo IV - Procedura per l'elezione degli organi Sociali**

### **Articolo 18 - Durata - Requisiti dei componenti**

18.1. Tutte le cariche Sociali, tranne quella di Presidente Onorario che è a vita, hanno la durata di quattro anni coincidenti con il quadriennio delle Olimpiadi estive e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio.

18.2. Qualora nel corso del quadriennio si dovesse procedere all'elezione dei componenti degli organi Sociali, la durata del mandato è limitata al compimento del quadriennio delle Olimpiadi estive.

18.3. Possono ricoprire cariche Sociali i Soci ordinari e i Soci onorari che siano cittadini italiani che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle FSN a esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori a un anno. Possono essere eletti alla carica di Presidente del Circolo i Soci ordinari con almeno venti anni di anzianità di appartenenza al Circolo; alla carica di Proboviro, i Soci ordinari con almeno venti anni di appartenenza al Circolo che, nei precedenti dieci anni, non siano stati sottoposti ai provvedimenti di cui all'articolo 15.13 punto b) più di una volta o ai provvedimenti di cui all'articolo 15.13 punto c); alla carica di Consigliere e di revisore dei conti i Soci ordinari con almeno dieci anni di anzianità di appartenenza al Circolo. Al rispetto delle disposizioni di questo articolo si procede con le attività di verifica previste agli articoli 19.4 e 20.4.

18.4. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica, o cariche affini, in altre Società o ASD operanti nelle stesse discipline delle FSN alle quali il Circolo è affiliato. Al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applica in ogni caso la disciplina relativa alle incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

### **Articolo 19 - Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo**

19.1. La lista contenente le candidature a Presidente del Circolo, a Vicepresidente e a componenti del Consiglio Direttivo con l'indicazione dei rispettivi settori di competenza deve essere sottoscritta da almeno cinquanta Soci aventi diritto di voto, oltre che dai candidati medesimi; ciascun Socio può sottoscrivere soltanto una lista dei candidati. La raccolta delle firme dovrà essere completata entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione del primo firmatario seguendo le modalità stabilite al secondo periodo dell'articolo 9.3.

19.2. Ciascun Socio avente diritto può presentare la propria candidatura quale componente del Consiglio Direttivo esclusivamente in una lista.

19.3. Le liste dei candidati devono essere accompagnate dal programma della lista stessa che sarà depositato, a cura del candidato Presidente, in segreteria e che potrà essere consultato dai Soci votanti. Il programma sarà portato a conoscenza dei Soci a cura della segreteria del Circolo.

19.4. Le liste dei candidati con il programma devono essere depositate non meno di trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la Segreteria, che, previa verifica del rispetto dei requisiti dei candidati ai sensi dell'articolo 18.3, provvede entro i cinque giorni successivi a rendere pubbliche le liste e il programma mediante affissione nell'albo Sociale.

19.5. L'Assemblea ordinaria elegge la lista con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti espressi, computando tra i voti espressi le schede bianche e non computando le schede nulle ai fini del quorum; la votazione deve essere effettuata anche quando sia stata depositata una sola lista. Nel caso in cui nessuna lista abbia raggiunto la maggioranza dei voti espressi, si procede, nel corso della stessa Assemblea, che deve essere eventualmente aggiornata a non più di dieci giorni, a una seconda votazione alla quale sono ammesse solo le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti. All'esito della seconda votazione risulta eletta la lista che abbia riportato la maggioranza dei voti espressi, computando tra i voti espressi le schede bianche e non computando le schede nulle.

19.6. Qualora anche nella seconda votazione non sia raggiunta la maggioranza, le liste decadono automaticamente e deve essere convocata una nuova Assemblea da tenersi entro i successivi sessanta giorni; in tale caso decorreranno nuovamente i termini di presentazione delle liste, con le candidature a Presidente, a Vicepresidente e a componenti del Consiglio Direttivo, con le modalità ed i termini previsti nel presente articolo.

## **Articolo 20 - Elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti**

20.1. Ciascun Socio avente diritto può presentare la propria candidatura quale componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti.

20.2. Le candidature a componente del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere sottoscritte, rispettivamente, da almeno cinquanta e da almeno trenta Soci aventi diritto di voto, oltre che dai candidati stessi. La raccolta delle firme

dovrà essere completata entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione del primo firmatario e le firme dovranno essere apposte, a pena di nullità, seguendo le modalità stabilite al secondo periodo dell'articolo 9.3.

20.3. Ciascun Socio può sottoscrivere più di un nominativo, fino ad un massimo di cinque per l'elezione del Collegio dei Probiviri e un massimo di tre per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

20.4. Ciascuna candidatura deve essere depositata non meno di trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la Segreteria che, previa verifica del rispetto del precedente comma nonché dei requisiti di cui all'articolo 18.3, entro i cinque giorni successivi provvede a rendere pubbliche le candidature mediante affissione nell'albo Sociale.

20.5. Nel caso in cui nei trenta giorni antecedenti l'Assemblea non vi siano candidature sufficienti a coprire il numero dei componenti dei suddetti Organi, il Consiglio Direttivo provvede a presentare nominativi di Soci, in possesso dei requisiti per l'eleggibilità, previa adesione degli stessi e senza obbligo di acquisire il numero minimo di firme previsto al comma 20.2. Detti nominativi verranno resi pubblici mediante affissione nell'albo Sociale da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

20.6. L'elettore può votare per un massimo di cinque nominativi per la carica del Collegio dei Probiviri e per un massimo di tre nominativi per la carica del Collegio dei Revisori dei Conti.

20.7. Sono proclamati eletti i candidati di ciascun Collegio che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede, nel corso della stessa Assemblea, che deve essere eventualmente aggiornata a non più di dieci giorni, a una seconda votazione alla quale sono ammessi, per ciascun Collegio, solo i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti nella prima votazione; all'esito della seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

20.8. Qualora anche nella seconda votazione non sia raggiunta la maggioranza, i candidati decadono automaticamente e deve essere convocata una nuova Assemblea da tenersi entro i successivi sessanta giorni; in tale caso decorreranno nuovamente i termini di presentazione dei singoli candidati per le cariche risultate non elette, con le modalità e i termini previsti nel presente articolo.

## **Capo V - quota associativa, tassa di ammissione e contributi**

### **Articolo 21 - Quota associativa - Tassa di ammissione - Contributi straordinari - Servizi Sociali a pagamento**

21.1. L'Assemblea ordinaria dei Soci stabilisce annualmente l'importo della tassa di ammissione e della quota associativa. La tassa di ammissione e la quota associativa sono intrasmissibili e non rivalutabili.

21.2. I contributi straordinari sono deliberati dall'Assemblea straordinaria e devono essere versati dai Soci nei termini e secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla stessa Assemblea.

21.3. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo per la determinazione della tassa di ammissione, della quota associativa e dei contributi straordinari dovuti per l'annualità, assume rilevanza l'anno di calendario nel quale sono compiuti gli anni o maturati i requisiti.

21.4. La tassa di ammissione deve essere pagata, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di comunicazione al Socio dell'esito positivo della votazione, fatta salva l'eventuale rateizzazione ai sensi dell'articolo 6.6. La tassa di ammissione non può essere restituita in nessun caso.

21.5. I Soci ordinari che entrano a far parte della compagine Sociale in una età compresa tra i diciotto e i venticinque anni sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione nella misura del dieci per cento; se figli, coniugi, fratelli e affini di primo grado in linea retta di Socio, sono esonerati dal versamento della tassa di ammissione.

21.6. I Soci ordinari che entrano a far parte della compagine Sociale in una età compresa tra i ventisei ed i trentaquattro anni sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione nella misura del quaranta per cento; se figli, coniugi, fratelli e affini di primo grado in linea retta di Socio, sono esonerati dal versamento della tassa di ammissione.

21.7. I Soci ordinari che entrano a far parte della compagine Sociale in un'età superiore a sessantacinque anni sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione ordinaria nella misura del trenta per cento.

21.8. I figli del Socio ordinario che hanno compiuto i trentacinque anni, nonché i genitori, i figli, il coniuge, i fratelli e affini di primo grado in linea retta del Socio sono tenuti al versamento della tassa di ammissione nella misura del trenta per cento; il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa all'unanimità dei suoi componenti, potrà concedere a ulteriori parenti e affini del Socio una riduzione della tassa di ammissione nella misura del cinquanta per cento.

21.9. Il Consiglio Direttivo con votazione unanime dei suoi componenti e con il parere favorevole del Collegio dei Revisori può, per particolari categorie, enti, aziende, ordini professionali, soggetti simili e persone che possano dare particolare prestigio al Circolo, rideterminare l'ammontare della singola tassa di ammissione.

21.10. La quota associativa è annuale, si riferisce all'anno di calendario ed è dovuta per intero, a prescindere dalla frequenza di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 4.1, e anche in caso di dimissioni rassegnate durante l'anno. La quota associativa annuale e l'eventuale rata della tassa di ammissione devono essere pagate in quattro rate anticipate, con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno del primo mese di ciascun trimestre. La quota associativa annuale ridotta dovuta dai Soci assenti deve essere pagata in un'unica soluzione entro il primo mese dell'anno di assenza. La quota associativa annuale dovuta dai Soci temporanei deve essere pagata in un'unica soluzione entro quindici giorni dalla relativa delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

21.11. È facoltà del Consiglio Direttivo, con deliberazione presa all'unanimità dei suoi componenti e con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, stabilire per ciascun anno di calendario e per ciascuna categoria di Soci, diverse modalità di pagamento della quota associativa e delle rate della tassa di ammissione.

21.12. I Soci ordinari di un'età compresa tra i diciotto e i venticinque anni sono tenuti al pagamento della quota associativa annua nella misura del cinquanta per cento e sono tenuti al pagamento dei contributi straordinari nella misura del venticinque per cento; se figli, coniugi, fratelli e affini di primo grado in linea retta di Socio sono tenuti al pagamento della quota associativa annua nella misura del venticinque per cento e sono esonerati dal pagamento dei contributi straordinari.

21.13. I soci ordinari di un'età compresa tra i ventisei e i trentaquattro anni sono tenuti al pagamento della quota associativa annua e dei contributi straordinari nella misura del settantacinque per cento; se figli, coniugi, fratelli e affini di primo grado in linea retta del socio, sono tenuti al pagamento della quota associativa annua e dei contributi straordinari nella misura del cinquanta per cento.

I coniugi o conviventi del socio ordinario che sono o diventano soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annua e dei contributi straordinari nella misura del cinquanta per cento per un periodo di 5 anni; tale prerogativa è consentita una sola volta.

21.14. I Soci anziani sono tenuti al versamento della quota associativa annua e dei contributi straordinari nella misura ridotta del cinquanta per cento a decorrere dall'annualità nella quale assumono tale condizione.

21.15. I Soci seniores sono esentati dal pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari, a decorrere dalla annualità nella quale assumono tale condizione.

21.16. I Soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi tassa, quota e contributo e hanno il pieno godimento dei diritti Sociali, secondo le disposizioni del presente Statuto.

21.17. I Soci assenti sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale nella misura ridotta della metà della quota di competenza e al versamento integrale dei contributi straordinari nel termine stabilito dall'Assemblea. In caso di cessazione dell'assenza prima che sia decorso un anno, il Socio decade dal diritto alla riduzione di cui all'articolo precedente ed è tenuto all'integrale pagamento della quota associativa annuale, salvo conguaglio con quanto già versato.

21.18. Il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa all'unanimità dei suoi componenti, sentito il parere del Collegio dei Revisori, in casi eccezionali, potrà sospendere per un periodo di tempo determinato o esonerare definitivamente, in tutto o in parte, dal versamento della quota associativa e/o degli eventuali contributi straordinari, il Socio ordinario per il quale sussistano motivi oggettivi o soggettivi di particolare rilevanza morale e umana.

21.19. Gli Aderenti Juniores, Temporanei e Atleti non sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione e dei contributi straordinari.

21.20. Gli Aderenti Juniores sono tenuti al pagamento di una tassa di frequenza annua equivalente al dieci per cento di quanto stabilito come quota associativa annuale per i Soci ordinari.

21.21. Gli Aderenti Temporanei sono tenuti al pagamento anticipato, in un'unica soluzione, di una tassa di frequenza annua equivalente a quanto stabilito come quota associativa annuale per i Soci ordinari maggiorato del venticinque per cento, anche per frequenze inferiori all'anno. Il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa all'unanimità dei suoi componenti, sentito il parere del Collegio dei Revisori, potrà ridurre in tutto o in parte la maggiorazione della quota di frequenza annuale dovuta dall'Aderente temporaneo.

21.22. Gli Aderenti Atleti sono esentati dal pagamento di qualsiasi tassa, quota e contributo.

21.23. Gli Aderenti Atleti che abbiano conseguito affermazioni sportive di valore nazionale nella loro disciplina, su proposta del Consigliere alla relativa disciplina sportiva, con delibera del Consiglio Direttivo presa all'unanimità e con il parere vincolante del Collegio dei Revisori potranno essere ammessi alla categoria dei Soci ordinari senza le prescritte modalità e con l'esenzione dal pagamento di qualsiasi tassa, quota e contributo. L'esenzione è annuale ed è rinnovata su proposta del Consigliere alla relativa disciplina sportiva, in ragione della qualificata ed effettiva partecipazione a manifestazioni e competizioni sportive con i colori Sociali.

21.24. Il pagamento dei servizi Sociali utilizzati dal Socio deve essere eseguito con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento.

## **Articolo 22 - Morosità**

22.1. Il Socio che non provveda ai pagamenti delle somme dovute per tassa di ammissione, quote associative ordinarie, contributi straordinari e servizi erogati anche indirettamente dal Circolo, trascorsi trenta giorni dalla relativa scadenza, è deve essere dichiarato moroso con delibera del Consiglio Direttivo da adottarsi entro e non oltre i successivi trenta giorni e invitato a eseguire i versamenti dovuti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al suo domicilio dichiarato o con qualsiasi altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento.

22.2. Il Socio dichiarato moroso è sospeso da tutti i diritti Sociali di cui all'articolo 4.1. fino al pagamento integrale di quanto dovuto.

22.3. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito ad adempiere, il Consiglio Direttivo, previo ultimo avviso a mezzo di telegramma o PEC, delibera, decorsi dieci giorni dal suddetto avviso senza che vi sia stato adempimento, la radiazione del Socio per morosità dandone comunicazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

22.4. Resta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di richiedere, oltre alle somme dovute, gli interessi da calcolarsi al tasso legale aumentato di tre punti percentuali e di promuovere azione legale per il recupero di quanto dovuto dal Socio radiato.

22.5. Il Consiglio Direttivo, per gravi motivi, con voto unanime e previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ha facoltà di concedere al Socio moroso, con provvedimento di cui dovrà essere data tempestiva comunicazione all'interessato, una proroga del termine di cui all'articolo 22.3. di ulteriori trenta giorni per eseguire il pagamento di quanto dovuto.

22.6. I versamenti effettuati dal Socio moroso saranno prima imputati come pagamento dei corrispettivi dovuti per i contributi straordinari, poi per la fruizione di specifici servizi Sociali e infine come pagamento delle quote associative.

## **Capo VI - Patrimonio Netto - Entrate - Esercizio Sociale**

### **Articolo 23 – Patrimonio Netto Entrate**

23.1. Il patrimonio del Circolo è vincolato allo svolgimento delle attività istituzionali ed è costituito da:

- a) Beni mobili, immobili e beni immateriali di proprietà del Circolo;
- b) Crediti verso i Soci per tasse di ammissione, quote associative, contributi straordinari, o per la fruizione dei servizi Sociali;
- c) Altri crediti;
- d) Disponibilità finanziarie al netto di tutte le passività correnti, a breve, medio e lungo termine.

23.2. I Soci non vantano alcun diritto sul patrimonio del Circolo; pertanto, non sono legittimati a chiederne la divisione in caso di cessazione dalla qualità di Socio o per qualsiasi altro motivo.

23.3. Il Circolo ha le seguenti entrate:

- a) le tasse di ammissione, le quote associative e i contributi straordinari versati dai Soci;
- b) i versamenti effettuati da Soci e da terzi quali corrispettivi per la fruizione di specifici servizi offerti dal Circolo;
- c) i contributi e i versamenti volontari dei Soci;
- d) i contributi e i finanziamenti erogati da Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito, Enti e Organismi pubblici e privati, e da persone fisiche e giuridiche in genere;
- e) le donazioni, i legati, i lasciti, le elargizioni liberali e le sovvenzioni;
- f) i proventi di gestione;
- g) ogni e qualunque altra entrata, conformemente alla normativa tempo per tempo vigente per le ASD.

23.4. Eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo devono essere impiegati, dopo delibera di Assemblea ordinaria che ne ha approvato lo specifico utilizzo conformemente alla normativa di settore tempo per tempo vigente, per il miglioramento delle strutture Sociali e il conseguimento delle finalità sportive del Circolo; è vietata la distribuzione anche in forma indiretta ai Soci, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e ai componenti degli altri organi Sociali, anche in caso di recesso degli avanzi di gestione, di fondi e riserve e del patrimonio dell'ASD.

### **Articolo 24 - Esercizio Sociale**

L'esercizio Sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

## **Capo VII - Scioglimento - Norme finali e transitorie**

### **Articolo 25 – Scioglimento**

25.1. In caso di scioglimento del Circolo, l'Assemblea straordinaria dei Soci nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

25.2. Il patrimonio Sociale netto risultante dalla liquidazione deve essere devoluto a fini sportivi, secondo le indicazioni date dall'Assemblea e in conformità alle disposizioni di legge.

### **Articolo 26 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

### **Articolo 27 - Norme transitorie**

27.1. Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria.

27.2. Gli eletti a cariche Sociali in base alle norme precedenti restano in carica sino alla scadenza del mandato.

27.3 Il Circolo, tramite affiliazione, chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento (RAS) al fine di certificare la propria natura, dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

\* \* \*